

N. 11/2019

24 LUG. 2019
Salerno

IL SINDACO

Premesso che:

- Con Ordinanze Sindacali n°13 e 14 entrambe del 19-12-2013 sono stati adottati provvedimenti di limitazione al traffico veicolare su tutto il territorio cittadino, nonché fornite indicazioni comportamentali ed avvisi alla popolazione al fine di contenere l'inquinamento atmosferico in città;
- In ottemperanza a quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale della qualità dell'Aria, con Del.ne di Giunta Municipale n°117 del 16-05-2014 è stato approvato il Piano d'Azione Comunale che prevede l'attivazione di vari interventi finalizzati a mantenere i livelli inquinanti nei limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia;

Con nota, prot gen n° 57808 del 25 -03-2019 il Settore Ambiente ha comunicato i dati della qualità dell'aria rilevati dal monitoraggio delle Centraline A.R.P.A.C. (SA 22-Ospedale di via Vernieri- zona Carmine e SA 23 Scuola Osvaldo Conti -Zona Fratte) relativamente agli inquinanti ed in particolar modo il Biossido D'Azoto

Dal 1° Gennaio 2019, entrambe le predette Centraline hanno registrato, in particolar modo la Centralina SA 23, una tendenza al superamento del Valore Medio Annuale del Biossido D'Azoto del 40% $\mu\text{g}/\text{m}^3$ <<dati validati giornalieri>> con valori con punte superiori anche ai 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Atteso che :

La Delibera della Giunta Regionale n°120 del 26-03-2019 <<Accordo DI PROGRAMMA-MATTM/REGIONE CAMPANIA- per l'adozione di misure di miglioramento della qualità dell'aria>> con l'articolo 2 nel quale la Regione Campania si impegna a:

- *Prevedere, nel Piano Regionale di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, una limitazione della circolazione dal 1°Ottobre al 31 Marzo di ogni anno, da applicare entro il 1°Ottobre 2019, dal Lunedì al Venerdì , dalle ore 8:30 alle ore 18:30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categorie N1,N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o eguale ad" Euro 3";*
- *Tale limitazione è applicata anche ai motoveicoli ed ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad "Euro 1";*
- *Entro il 1°Ottobre 2021, la limitazione è estesa alla categoria "Euro 4" ed è applicata anche ai motoveicoli ed ai ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad "Euro2";*
- *La limitazione è estesa alla categoria "Euro 5"entro il 1°Ottobre 2025;*
- *La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limiti del materiale particolato PM10 o del Biossido di Azoto NO2 .*

Considerato che :

- La Giunta Regionale, già con apposita Delibera n°811 del 27-12-2012, ha integrato il vigente Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria con norme e misure precise da adottare proprio <<per prevenire situazioni d'emergenza e favorire il raggiungimento dei valori limiti annuali>> del Biossido di Azoto al fine di contenere tale Valore nel limite medio annuale del 40% $\mu\text{g}/\text{m}^3$ e precisamente:
 - 1.1 –Limitazione della circolazione privata nelle aree urbane di alcune categorie di veicoli obsoleti- MT21
 - 1.2 –Limitazione del traffico nei centri urbani mediante l'istituzione di Zone a Traffico a Traffico Limitato (ZTL)- MT22;
 - 1.3 – Incentivazione del bike sharing-MT23;
 - 1.4 - Realizzazione di interventi infrastrutturali volti a favorire la mobilità dolce (rotatorie,ecc.)-MT24.

Le misure MT21 ed MT 22 sono considerate misure a breve termine e le misure MT23 e MT24 a medio termine;

- I dati rilevati dal monitoraggio della qualità dell'Aria delle Centraline A.R.P.A.C. (SA 22- Ospedale di via Vernieri e SA 23 Scuola Osvaldo Conti di Fratte) dal 1° Gennaio 2019 hanno registrato, per entrambe le predette Centraline, specie per l'inquinante Biossido di Azoto, una tendenza al superamento del Valore e limite medio annuale del 40% ;
- Essendo nel pieno della stagione estiva, con condizioni climatiche contrassegnate da assenza di correnti e fenomeni piovoschi, alta pressione che favoriscono il ristagno dell'aria e perciò dei predetti inquinanti ;
- Con l'approssimarsi di manifestazioni e/o eventi straordinari che si svolgono nella nostra città quali "Luci d'Artista che determinano un'esponenziale forte aumento del traffico veicolare, fattori entrambi che facilitano il superamento di limiti dell'inquinante Biossido D'Azoto che può rappresentare un nocumento alla salute pubblica ;

Visti :

- Il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 n°155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa;
- D.P.R.412/93 e s.m.i.;
- La Legge n°120/2010"Disposizioni in materia di sicurezza stradale- Modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30-04-1992 ed il D.M. 19-12-2012;
- L'art. 7, comma 1, lettera a) b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli ;
- L'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L. gs 18-09-2000nà267 ed in particolare il comma 3;

Visto altresì :

- L'ART. 54 DEL Decreto Legislativo n°267 del 18 Agosto 2000, modificato in legge n°125 del 24 Luglio 2008, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza;
- L'art. 7 bis del D.Lgs 18-08-200 n°267;
- L'articolo 16 della Legge 24-11-1981 n°689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24-07-2008 n°15 di conversione del D.L. 23-05-2008 n°92;

Ferma restando;

- l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e, visto l'articolo 18 della legge 24-11-1981 n°689 così come modificato dall'art. 6 bis della legge 24-07-2008 n°125 di conversione del D.L. n°92;

Visto l'articolo 7 –bis del D. L.gs 18-08-2000 n°267;

Sentiti il Settore Ambiente, Comando di Polizia Municipale, Settore Viabilità ;

ORDINA

D'istituire (fino alla rilevazione di assenza di superamenti per l'inquinante Biossido di Azoto(NO2) dalla data di firma della presente Ordinanza :

- 1- Il divieto di circolazione del traffico veicolare di tutti i veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci, dal Lunedì al Venerdì , dalle ore 9,30 alle ore 12.30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30, come di seguito indicati, :
 - 1a) Autoveicoli diesel pre Euro , Euro 1(già in vigore), Euro 2 ed Euro 3, ed Euro 4
 - 1b) Veicoli commerciali diesel pre Euro, Euro 1(già in vigore)Euro 2 ed euro 3; ed Euro 4
 - 1c) Ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro., Euro 1, Euro 2
- 2- Si demanda al Comando di Polizia Municipale il compito di controllo e rispetto dei limiti di velocità,in particolar modo nelle aree appositamente individuate dove si registrano più frequentemente criticità dovute al superamento dei valori limiti del Biossido d'Azoto;
- 3- In sintonia con la legislazione nazionale vigente, il DIVIETO di mantenere acceso il motore:
 - a)-degli autobus, nella fase di stabilizzazione al capolinea o in caso di fermate per intenso traffico, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - b)- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico, in particolare nelle zone abitate e nelle aree di criticità;
 - c)- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello

Tali divieti vanno applicati fino al sensibile miglioramento della qualità dell'aria ed al rientro della tendenza allo sfioramento dei limiti consentiti dei parametri del valore medio annuale di Biossido di Azoto , e del PM10

Sanzioni Previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada" introdotto dall'art. 2 della Legge n°120/2010"Disposizioni in materia di sicurezza stradale- Modifiche al Codice della strada.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 Novembre 1981 n°689.

Il comando di Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia .

Il Servizio Segnaletica Stradale provvederà a realizzare ed installare la segnaletica con le opportune indicazioni, agli ingressi stradalia alla città ed in altrettanti punti strategici.

L'Ufficio Stampa ed Area Comunicazione dell'Ente assicurerà le idonee forme di informazione alla città.

Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieti di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

1. gli autoveicoli ad emissione nulla;
2. gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido e termico;
3. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi(metano - g. p. l);
4. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
5. autoveicoli che effettuano car pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
7. veicoli al servizio di portatori di Handicaps- muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciate dagli Enti Competenti(Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.) ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse
8. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate(da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatoria) nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato da Pronto Soccorso;
9. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro e dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore stà prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile ;veicoli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo, nonché veicoli di persone che svolgono servizio di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia(da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatoria);
10. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale



- e Provinciale , delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri corpi armati dello Stato;
11. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
 12. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
 13. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
 14. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatoria);
 15. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale(ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
 16. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria(con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e ritorno;
 17. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
 18. veicoli di sacerdoti e ministri di culto e di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzato;
 19. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
 20. veicoli di interesse storico e collezionistico , di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione , rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ed ai veicoli con targa A.S. I. o di Registro esposta;
 21. veicoli classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n°285 e successive modificazioni, nell'ambito della regolare pratica agronomica;
 22. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero.

Per i sopra citati veicoli, il titolo autorizzatorio per la deroga, sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art.11 D.L.gs 30 Aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada" che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula"il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza all'art. 43 dello stesso.

Si trasmette la predetta Ordinanza :

- All'Ufficio Pubblicazioni istituzionali del Comune, all'Ufficio Notifiche per l'affissione all'Albo Pretorio, quale informativa al pubblico, relativamente all'adozione delle misure poste in essere nella Ordinanza de quò sino al raggiungimento dei valori limiti annuali del Biossido d'azoto al contenimento del valore nel limite medio annuale del $40\mu\text{g}/\text{m}^3$;
- Al Comando Polizia Municipale, per il controllo ed il rispetto di quanto stabilito dalla presente Ordinanza.
- Al Direttore del Settore Viabilità, Impianti e Manutenzione affinché provveda a far apporre in luoghi ben visibili e nelle aree dove si registrano le maggiori criticità le limitazioni alle categorie di autoveicoli oggetto di divieto di circolazione;
- Al Presidente della Società Salerno Mobilità, in previsione del prossimo periodo delle festività natalizie con l'evento della " Luci d'Artista ", qualora non si rientrasse nei limiti consentiti, per quanto di competenza a predisporre aree apposite di sosta per autoveicoli adibiti a trasporto di turisti , non conformi alla circolazione ed alle modalità indicate nei limitazioni alla circolazione esterne al perimetro urbano della città ,utilizzando mezzi alternativi conformi all'ordinanza

Il Direttore del Settore Ambiente

Ing Luca Caselli



Il Sindaco

Arch. Vincenzo Napoli

